

REGOLAMENTO PER IL
GODIMENTO
DEI PASCOLI SUL TERRITORIO
COMUNALE

TESTO COORDINATO CON LE DELIBERE

- del Commissario Straordinario n. 41 del 23/03/2006
- del Commissario Straordinario n. 58 del 24/04/2006
 - del Consiglio Comunale n.33 del 29/09/2017

COMUNE DI NORMA
REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PASCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Norma, e comprendenti i pascoli nudi, i pascoli cespugliati, i pascoli erborati gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi ed i boschi stessi.

Art. 2

I pascoli ricadenti nel territorio comunale di Norma possono essere concessi in godimento sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3

Sulle superfici autorizzate sono ammessi al pascolo esemplari delle sole specie:

- bovina
- equina
- ovicaprina
- suina.

Il numero minimo e massimo di animali ammessi per unità di superficie pascoliva è espresso in UBA, acronimo di "Unità di Bestiame Adulto", unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

BOVINI e BUFALINI	UBA
Vacche e tori oltre i 2 anni da macello o da allevamento	1
Giovani da 6 a 24 mesi	0,6
Giovani fino a 6 mesi	0,4
Vitelli nati al pascolo	0
EQUIDI	
Equini con più di 6 mesi	1
Equini con meno di 6 mesi	0,5
Asini oltre 12 mesi	0,60
Asini da 6 a 12 mesi	0,30

COMUNE DI NORMA
REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PASCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE

Equidi nati al pascolo	0
OVICAPRINI	
Pecore	0,15
Capre	0,15
Ovicaprini nati al pascolo	0
Altri ovicaprini	0,15
SUINI	
Scrofe e verri	0,50
Suini da ingrasso (oltre 90 kg)	0,30
Magroni (15-90 kg)	0,15
Lattonzoli sotto scrofa	0

Art. 4

Il carico complessivo dovrà risultare adeguatamente distribuito sui terreni di pascolo, evitando situazioni di sovraccarico o di sottocarico. A tal fine, il rapporto UBA/ha è così fissato:

$$0,5 < \frac{UBA}{ha} < 2$$

ove “ha” rappresenta l’estensione effettivamente sfruttabile ai fini del pascolo, senza tener conto delle eventuali tare presenti.

Il Comune si riserva la facoltà di non concedere il pascolo qualora opportuno o necessario per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione della cotica erbosa.

Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né potrà essere, per ciascun allevatore, superiore al numero dei capi che nell’anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultanti dal registro di stalla.

COMUNE DI NORMA
REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PASCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 5

Il godimento dei pascoli è riservato ai cittadini che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame, secondo il seguente ordine di priorità:

- I. residente allevatore di bestiame, in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto/IAP, dimostrabile attraverso l'iscrizione all'apposita gestione previdenziale;
- II. residente, di età inferiore a 40 anni, che intenda acquisire la qualifica di Coltivatore Diretto/IAP, anche accedendo agli appositi finanziamenti regionali e comunitari, dimostrando di aver seguito apposito corso di formazione ovvero di aver iniziato l'iter di richiesta di finanziamento;
- III. residente, allevatore di bestiame, che non abbia terreni sufficienti al pascolamento dei propri animali, ossia che detenga, a qualsiasi titolo, un'estensione di terreno tale da non garantire il rispetto del limite di cui all'articolo precedente;
- IV. residente, allevatore di bestiame, con terreno sufficiente al pascolamento dei propri animali, ossia che detenga, a qualsiasi titolo, un'estensione tale da garantire il rispetto del limite di cui al precedente articolo;
- V. non residenti, allevatori di bestiame, in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto/IAP.

L'onere di godimento è, fino a nuove determinazioni da parte della Giunta Municipale, così fissato:

- € 10,00 (dieci/00) per ogni UBA appartenente ad allevatori residenti nel Comune di Norma, in possesso della qualifica di coltivatore diretto/IAP;
- € 20,00 (venti/00) per ogni UBA appartenente ad allevatori residenti nel Comune di Norma, non in possesso della qualifica di coltivatore diretto/IAP;
- € 30,00 (trenta/00) per ogni UBA appartenente ad allevatori non residenti nel Comune di Norma.

Le somme introitate dalla riscossione dei canoni di godimento dei pascoli dovranno essere prioritariamente destinate alla manutenzione dei pascoli e dei punti di abbeveraggio.

Art. 6

Per fruire del godimento dei pascoli, i possessori del bestiame devono presentare apposita domanda al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000:

COMUNE DI NORMA
REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PASCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE

- le proprie generalità complete, un recapito ed il luogo di residenza;
- di svolgere in via prevalente od esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente Regolamento, indicando, ove presenti, il numero di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti/IAP, il numero di P. Iva e il numero di iscrizione al Registro Imprese;
- il numero di capi di bestiame posseduti e che si intende far pascolare;
- eventuali terreni già in possesso a qualsiasi titolo e sfruttabili ai fini del pascolo.

Alla domanda dovrà essere unita copia del registro di stalla e copia del documento di identità del richiedente.

Qualora l'esercizio del pascolo richieda specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e la conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati debbono inoltrare istanza al Comune con allegati l'ubicazione e le caratteristiche delle opere, ai fini dei successivi provvedimenti.

È fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Norma di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune stesso.

L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, costituisce da sola motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.

Art. 7

Acquisite le domande, il Responsabile del settore competente, previo esame delle stesse, ed entro il 31 marzo di ogni anno, determina in ordine all'ammissibilità delle stesse, all'estensione ed alla zona di pascolo assegnata ed al canone annuo da pagare, stilando apposita graduatoria. Con lo stesso atto il Responsabile del settore espone le motivazioni di eventuali esclusioni o dinieghi.

L'autorizzazione al pascolo verrà rilasciata previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto. Detta autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.

Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo assegnata con l'atto autorizzativo.

COMUNE DI NORMA
REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PASCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 8

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, mediante versamento al Comune di Norma su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Art. 9

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente. I sorveglianti del Comune segnaleranno eventuali negligenze e/o incapacità dei mandriani, all'esito delle quali il Comune si riserva la possibilità di revoca dell'autorizzazione al pascolo.

Art. 10

Tutto il bestiame al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria o prescritti dai servizi veterinari della competente ASL. A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.

I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.

Art. 11

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento di mutamento di destinazione;
- c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai

COMUNE DI NORMA
REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PASCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE

- danni derivanti dal morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- e) su tutte quelle aree sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
 - f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dal Comune;
 - g) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellame fino alla giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 qualora si effettui il pascolo di bestiame ovino, e di metri 3,00 qualora si effettui il pascolo di bestiame bovino ed equino; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
 - h) nell'ambito delle superfici boscate interessate da interventi di ricostituzione.

Art. 12

Il pascolo delle capre è sempre vietato nelle zone boscate di proprietà del Comune. È vietato al personale addetto alla custodia e/o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare alberi e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna. È parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a metri 200,00 da insediamenti urbani abitativi, turistici sportivi, produttivi, etc..

Art. 13

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità di servizio e dei manufatti e delle strutture per l'approvvigionamento idrico. I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun altro intervento senza il preventivo atto di assenso del Comune.

Art. 14

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente Regolamento.

COMUNE DI NORMA
REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PASCOLI SUL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà estremi del reato di cui all'art. n. 369 del C.P. o di altri reati.

Art. 15

Gli agenti di Polizia Municipale sono individuati quali soggetti sorveglianti del Comune in relazione agli obblighi connessi al presente Regolamento. Restano ferme le competenze delle pubbliche istituzioni diverse dal Comune.

Art. 16

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.